

CAMERA DEI DEPUTATI N. 182

PROPOSTA DI LEGGE

D' INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERACCINI, MALAGUGINI, BARBIERI, GERACI, ROVEDA,
GUADALUPI, NICOLETTO**

Annunziata il 25 novembre 1948

Ordinamento dell' Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E. N. A. L.)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il diritto al riposo, allo svago, al godimento dei benefici dell'arte, della cultura e della scienza, universalmente riconosciuto ed espressamente sancito dagli articoli 43 e 44 della « dichiarazione internazionale dei diritti dell'uomo » elaborata dall'O. N. U., s'inquadra nel riconoscimento delle conquiste sociali del lavoro che ha ispirato la Costituzione repubblicana dello Stato Italiano.

Questo solenne riconoscimento comporta il dovere di tradurre in norme positive l'azione dello Stato per assicurare un contenuto attivo ed un valore formativo al riposo — dal punto di vista morale, intellettuale e fisico — inteso come fattore di perfezionamento ed arricchimento della personalità umana del lavoratore.

Lo svago e la ricreazione, al cui godimento concorrono, nella moderna vita sociale, il libro, la radio, il cinema, il teatro, lo sport, il turismo, si inseriscono in tal modo nell'azione educativa dell'adulto che è al centro del programma di ricostruzione morale del Paese.

D'altro canto si deve considerare compito di alto interesse sociale uguagliare le possibilità di riposo, di cultura e di svago dei cittadini, fornendo a tutti — in piena libertà di scelta — i mezzi e gli strumenti atti a fruire di quei beni che sono parte de-

terminante, anche se complementare, di benessere civile.

Soltanto così, del resto, acquista senso e valore effettivo la riduzione delle ore di lavoro, a cui deve corrispondere, nell'interesse del singolo e della collettività, il più utile impiego delle ore libere.

Il problema non è nuovo, come dimostrano private e pubbliche iniziative, ovunque manifestatesi, specie dopo la prima guerra mondiale, con il sorgere di istituzioni ricreative rivolte ad elevare le facoltà morali, intellettuali e fisiche dei lavoratori.

L'intervento dei poteri pubblici in materia si ebbe precisamente:

nel 1920 in Romania, con la creazione di una sezione per il riposo e la ricreazione presso il Ministero del lavoro;

nel 1922 in Polonia, con la organizzazione del riposo, del turismo di fine settimana e del teatro popolare;

nel 1930 nel Belgio, con la unificazione delle Commissioni locali dei « Loisirs »;

nel 1935 in Portogallo, con la istituzione di un Ente per la ricreazione presieduto dal Capo dello Stato;

nel 1936 in Francia, con la costituzione di un Sottosegretariato dello sport e dei « Loisirs »;

nel 1937 in Inghilterra, con l'emana-
zione del « Physical training and recrea-

tion act » e la conseguente istituzione del « National Fitness Council » quale organo di coordinamento degli enti ricreativi;

nel 1937 in Bulgaria, con la costituzione di un Comitato nazionale per la ricreazione dipendente dal Ministero per l'istruzione;

nel 1940 in Danimarca, con la promulgazione di una legge sulle vacanze dei lavoratori;

nel 1944 in Russia, in virtù dell'articolo 119 della Costituzione riguardante il diritto al riposo, la istituzione di congedi annuali, case di riposo e circoli ricreativi per i lavoratori.

Gli sviluppi di queste pubbliche iniziative hanno consentito notevoli realizzazioni negli accennati paesi, che hanno visto fiorire istituzioni ricreative di crescente portata sociale, similmente a quanto è avvenuto in altri paesi del mondo, ad iniziativa di enti ed organizzazioni private, specie in Inghilterra e in America, dove la partecipazione ai Clubs ricreativi, culturali e sportivi è radicata tradizione nel costume e nel sistema di vita dei cittadini.

Sarebbe lungo enumerare queste organizzazioni; basterà citare « Tourisme et travail - travail et culture », la « Fédération des Centres Sociaux » e « Les heures libres » in Francia; l'« Association Nationale d'Education Physique » e la « Caisse suisse des voyages et vacances » in Svizzera; la « Fundação Nacional para alegria on Trabalho » in Portogallo; l'« Association Touristique Ouvrière » in Belgio; la « Nederlandsche Joudherberg Centrale » in Olanda; la « Dansk Folke Ferie » in Danimarca; la « Kansan Matkatoit » e la « Lomaliito » in Finlandia; la « Central Council of Physical Recreation », la « Workers Educational Association », la « English Folk Dance and Song Society », la « Workers Travel Association » e la « Family Welfare Association », in Gran Bretagna; l'organizzazione dei « Loisirs » in Polonia; la « Cedok » e i Circoli ricreativi del « Rho » in Cecoslovacchia; la « Putnik » in Jugoslavia; la « National Recreation Association », la « Playground and Recreation », la « Recreation Commission » negli Stati Uniti la « National Council on Physical Fitness » nel Canada, ecc.

In Italia, per iniziativa dell'ingegner Mario Giani della Westinghouse, sorse, nel 1918, il Dopolavoro, che per la nobiltà della concezione e la rispondenza alle esigenze del mondo operaio, trovò spontanea diffusione e consensi tali che il fascismo, alcuni anni più tardi, nonostante alcune resistenze, volse abilmente a suo profitto, sino a sottomettere

l'Opera al controllo e al servizio del partito snaturandone il fine e la funzione sociale.

Ciò attraverso il decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e la successiva legge d'iniziativa del segretario del partito nazionale fascista 24 maggio 1937, n. 817.

Dopo la caduta del fascismo e la fine della guerra, il Governo italiano, riconoscendo i motivi umani e sociali che dettero vita alla istituzione, resi attualissimi dalle esigenze postbelliche, nominò un Commissario straordinario, ordinò il recupero del patrimonio e cambiò la denominazione dell'Opera nazionale dopolavoro (O. N. D.) in Ente nazionale assistenza lavoratori (E. N. A. L.) come da decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 e decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1945, n. 624.

La evidente incompatibilità delle norme che in virtù della legge 24 maggio 1937, n. 817, reggono la istituzione, con i restaurati principi di libertà e con la prassi democratica che deve regolare la costituzione e la condotta dei circoli ricreativi (già dopolavoro rurali, aziendali, comunali, ecc.), ha imposto da tempo la trasformazione - per delibera commissariale - delle strutture organizzative di base, circostanza che rende, tuttavia, ancor più anacronistica la restante struttura della istituzione, sì da far considerare urgente e indifferibile un nuovo adeguato assetto dell'Ente.

Mentre, infatti, i circoli (C. R. A. L.) sono retti da Comitati direttivi liberamente eletti dai soci, non in tutte le provincie sono stati convocati i congressi per la elezione dei Consigli direttivi degli uffici provinciali, spesso retti da Consigli provvisori o, addirittura, da Commissari nominati dalla presidenza nazionale dell'E. N. A. L., fatto che ostacola la libera espressione della volontà dei soci in ordine all'orientamento e al programma delle attività ricreative e culturali cui gli uffici sono tenuti a provvedere con i fondi derivati dalle quote dei soci stessi.

A maggior ragione ciò vale per gli organi centrali, i cui poteri sono da oltre quattro anni assommati nelle mani di un commissario straordinario nominato dal Governo e neppure affiancato - ai fini tecnici ed amministrativi - da una Giunta provvisoria o da una Consulta, comunque espressione del complesso organismo che, alla fine del 1948, conta oltre 13.000 circoli con circa 2.000.000 di associati. Si aggiunga l'entità e la varietà del patrimonio dell'Ente (sedi sociali, teatri, cinema, impianti sportivi, piscine, carri di

Tespi, autocine sonori, ecc.) formatosi in 30 anni, con il contributo volontario dei soci, con la quota parte dei contributi sindacali obbligatori (questi ultimi destinati all'Opera nazionale dopolavoro dall'ex Ministero delle corporazioni), con donazioni, lasciti, ecc.

In tali condizioni una riforma legislativa dell'Ente per adeguarlo alle esigenze democratiche insite nella sua natura, nella sua funzionalità e nei suoi scopi, s'impone, in rispondenza anche ai voti ripetutamente espressi dalla base.

A queste esigenze vuol rispondere l'annesso progetto di legge, ispirato alle finalità sociali sovraesposte, nonché alla urgenza di normalizzare, dal punto di vista del suo funzionamento tecnico ed amministrativo, la vita dell'Ente, ridestarne le attività e consentirne l'ulteriore sviluppo.

Caratteristiche principali del progetto sono:

1°) il riconoscimento dell'E. N. A. L. come ente di diritto pubblico che esplica il « servizio sociale del riposo, dello svago e della ricreazione » per conto dello Stato e l'affermazione del principio che le moderne esigenze della vita sociale comportano ad esso il dovere di intervenire per l'utile impiego del tempo libero dei lavoratori;

2°) l'ampliamento della sfera di attività ricreative, educative e culturali già assegnate alla cura dell'Opera nazionale dopolavoro, in dipendenza della più larga partecipazione del mondo del lavoro alla organizzazione del riposo, alla vita della cultura ed al godimento degli svaghi spirituali, intellettuali e sportivi, che è propria del nuovo, democratico concetto di elevazione morale e civile del popolo lavoratore, in rispondenza, altresì, alle generali, manifeste esigenze del progresso e a quelle particolari della vita italiana;

3°) il mantenimento dei diritti e delle agevolazioni in tal campo goduti dai lavoratori e, quindi, dall'E. N. A. L. — non acquisiti per concessione paternalistica durante il nefasto regime della dittatura — ma ovunque, e in diverse forme, conquistati dal mondo del lavoro, dopo la prima guerra mondiale, attraverso l'affermazione della sua consapevolezza sociale e delle sue profonde istanze di civile benessere;

4°) il riconoscimento dell'E. N. A. L. come organo di coordinamento e propulsione delle iniziative in materia, al fine di assicurare il libero, ma regolato svolgersi di esse nel quadro delle finalità sociali che l'annesso progetto di legge persegue;

5°) la concessione di un contributo finanziario da parte dello Stato e di pubbliche amministrazioni in conseguenza del carattere di « pubblica utilità » che si deve riconoscere all'Ente, ad integrazione delle entrate derivanti dalle quote sociali o da altri proventi, tenuto conto della cessazione degli introiti in diversa forma già assicurati all'Opera nazionale dopolavoro;

6°) la integrale democratizzazione dell'Ente, mercè la convocazione dei congressi provinciali per la elezione dei componenti i Consigli provinciali e del congresso nazionale per la elezione del Consiglio di amministrazione centrale dell'Ente;

7°) il controllo degli associati e dello Stato sull'amministrazione dell'Ente, attraverso un collegio sindacale composto in parte da membri eletti dal congresso nazionale ed in parte nominati dai Ministeri del lavoro e delle finanze, nonché la presentazione pubblica del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Ente;

8°) il passaggio della vigilanza sull'Ente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero del lavoro, in relazione ai fini ed alla attività sociale svolta dall'Ente nazionale assistenza lavoratori nel quadro dell'azione diretta ad assicurare più elevate condizioni di vita ai lavoratori con iniziative di assistenza post-lavorativa;

9°) la apoliticità dei circoli ricreativi assistenziali dei lavoratori (C. R. A. L.) e la loro piena autonomia amministrativa.

Con l'annesso progetto di legge vengono così modificate ed integrate le norme del « Dopolavoro », la cui originaria e tipica funzione tornerà, nel nuovo clima democratico, a dispiegarsi proficuamente nell'interesse dei lavoratori italiani.

Nei loro circoli essi troveranno accogliente riposo dopo la quotidiana fatica, quel riposo che non può e non deve essere inerzia, ma attività dello spirito, capace di destare l'amore alla cultura, il senso dell'arte, l'interesse alla scienza, il sentimento dei doveri civici, della solidarietà e della reciproca tolleranza.

A questo fine il progetto mira al potenziamento delle attività culturali dell'Ente nazionale assistenza lavoratori, attraverso ogni moderno mezzo di educazione e di svago, quali la recitazione, la musica, le biblioteche, i microfilms, le gite turistiche, i campeggi, ecc., atti ad elevare la dignità umana e la personalità del lavoratore.

Solo così l'antica istituzione, come è stata ideata e promossa da Mario Gianì,

pioniere della ricreazione popolare, si farà strumento di elevazione e liberazione del cittadino-produttore, considerato come anima partecipe della vita collettiva e non come macchina o accessorio meccanico da porre in sosta o riposo per motivi fisiologici o per le stesse esigenze tecniche del rendimento produttivo.

Un più largo criterio del riposo, che non sia soltanto « igienista » o « economicista », ma « sociale », ha del resto richiamato da tempo l'attenzione e l'interesse degli studiosi di sociologia, psicologia e fisiologia, che guardano alla ricreazione come ad un indispensabile

fattore di equilibrio, di distensione, di armonia e di autentica proflassi sociale.

In tal modo non v'è chi non veda come il problema del riposo e della ricreazione debba essere inquadrato nel novero dei problemi sociali che richiedono l'interessamento del potere pubblico.

Provvedere alla soluzione di questo problema è lo scopo della legge proposta, attraverso la quale sarà data al Paese una grande democratica istituzione post-lavorativa, che consentirà al popolo lavoratore la sua emancipazione e il suo avanzamento civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni contenute nel decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nella legge 24 maggio 1937, n. 817, nel decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, e nel decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, numero 624, sono modificate ed integrate conformemente alle disposizioni contenute negli articoli seguenti della presente legge.

ART. 2.

L'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E. N. A. L.) attua il servizio sociale dello svago e della ricreazione per il sano e proficuo impiego del tempo libero dei lavoratori, con l'intento di inserire nell'attività ricreativa quanto agevoli l'educazione civile e morale del cittadino.

Particolarmente l'E. N. A. L. cura:

a) l'istituzione di confortevoli ambienti di sana ricreazione e corretto diporto accessibili ai lavoratori ed ai loro familiari e rispondenti alle migliori esigenze di questi;

b) l'incremento del turismo popolare e l'istituzione di alberghi, ospizi, colonie, campeggi rurali, montani e marini, con l'organizzazione di gite, escursioni, viaggi e crociere, al fine di assicurare l'effettivo riposo feriale e festivo dei lavoratori e dei loro familiari;

c) l'istituzione di ambienti culturali per l'istruzione scientifica, artistica e tecnica dei lavoratori e dei loro familiari, con l'organizzazione di mostre ed esposizioni;

d) l'impianto di istituti e l'espletamento di corsi di istruzione per i lavoratori ed i loro familiari, con riguardo all'orientamento, al perfezionamento ed alla qualificazione professionali;

e) lo sviluppo dell'attività ginnica e sportiva e dei giuochi popolari, delle manifestazioni folcloristiche e delle feste popolari, con l'organizzazione di convegni, raduni, concorsi e tornei;

f) l'esercizio di teatri e sale cinematografiche stabili ed ambulanti, con iniziative filodrammatiche, l'organizzazione di compagnie e la produzione filmistica.

L'E. N. A. L. provvede per il coordinamento dell'attività esplicita da ogni isti-

tuzione ed associazione avente scopi ricreativi e di assistenza post-lavorativa e per l'estensione, a tali organismi, delle facilitazioni concesse dallo Stato e da enti pubblici.

ART. 3.

L'E. N. A. L. ha personalità giuridica e può ricevere ed amministrare contributi, oblazioni, lasciti e donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni, alienare a titolo oneroso o gratuito beni di sua pertinenza e facenti parte del suo patrimonio, compiere tutti gli altri atti giuridici necessari per il conseguimento dei suoi fini.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o tributo o diritto in genere, escluse le tasse postali e telegrafiche, stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'E. N. A. L., nonché i Circoli Ricreativi Assistenza Lavoratori (C. R. A. L.) associati all'E. N. A. L., sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Alle manifestazioni di natura culturale, artistica, ricreativa, sportiva ed in genere propagandistica dell'E. N. A. L. è riconosciuto il carattere di utilità pubblica e conseguentemente tutti gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, senza limitazioni nei riguardi del carattere e della estensione delle manifestazioni stesse. Tale trattamento si estende a tutte le manifestazioni dell'E. N. A. L., non escluse quelle a cui partecipano anche i non iscritti ai C. R. A. L.

Lo stesso trattamento è altresì fatto ai C. R. A. L. statali ed alle dipendenti sezioni di questi C. R. A. L., nonché in quanto compatibile, alle sezioni dell'E. N. A. L. ed ai C. R. A. L. associati all'E. N. A. L. che sono costituiti in seno alle collettività italiane all'estero, alle dipendenze delle autorità diplomatiche e consolari della Repubblica.

ART. 4.

Il patrimonio dell'E. N. A. L. è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquistati o provenienti da donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- a) da contributi dello Stato, di amministrazioni pubbliche e di privati;
- b) da oblazioni, donazioni, lasciti di enti e privati;
- c) dai contributi degli iscritti ai C. R. A. L. associati;
- d) dai redditi patrimoniali;
- e) dai proventi delle proprie iniziative esplicate nell'ambito della sua peculiare attività e dei servizi da esso espletati.

ART. 5.

L'E. N. A. L. provvede all'attuazione dei suoi scopi mediante le proprie amministrazioni centrale e provinciali ed i C. R. A. L. ad esso associati, nonché mediante i suoi uffici e servizi istituiti conformemente alle disposizioni contenute nella presente legge.

L'amministrazione centrale dell'E. N. A. L. è attribuita al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente.

L'amministrazione provinciale dell'E. N. A. L. è attribuita al Consiglio provinciale ed al Presidente di questo.

ART. 6.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

a) stabilire i programmi di azione dell'E. N. A. L. e determinare le iniziative occorrenti per la loro attuazione;

b) integrare le norme che regolano l'ordinamento istituzionale dell'E. N. A. L. e lo statuto dei C. R. A. L.;

c) integrare le norme che regolano le attribuzioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio provinciale e del Presidente di questo;

d) convocare il Congresso nazionale dell'E. N. A. L.;

e) compilare il bilancio dell'E. N. A. L.;

f) approvare il conto consuntivo dell'E. N. A. L.;

g) autorizzare gli acquisti e le alienazioni dei beni dell'E. N. A. L. a qualsiasi titolo compiuti;

h) autorizzare il Presidente a stare in giudizio come attore e come convenuto, a stipulare contratti, transigere e compromettere per arbitri;

i) regolare l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e l'impianto e l'espletamento dei servizi centrali e periferici dell'E. N. A. L.;

l) stabilire l'organico degli uffici e servizi dell'E. N. A. L. e regolare lo stato giuridico ed economico degli impiegati e dei salariati;

m) designare i delegati ed i rappresentanti dell'E. N. A. L. in uffici e comitati per qualsiasi scopo istituiti;

n) proporre l'erezione in ente morale delle istituzioni che svolgono attività conforme alle finalità e direttive dell'E. N. A. L. e che abbiano un capitale sociale a norma di legge;

o) disporre tutte le iniziative occorrenti per lo sviluppo dell'E. N. A. L. ed il migliore conseguimento delle sue finalità;

p) esercitare tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti.

ART. 7.

Il Consiglio di Amministrazione è composto del Presidente, di due vicepresidenti e di ventiquattro consiglieri.

Il Presidente ed i Vicepresidenti sono eletti dal Congresso nazionale dell'E. N. A. L. a maggioranza assoluta dei delegati.

Venti consiglieri sono eletti dal Congresso nazionale dell'E. N. A. L. conformemente al principio della rappresentanza proporzionale.

Un consigliere è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, un consigliere è nominato dal Ministro del lavoro, un consigliere è nominato dal Ministro dell'istruzione, un consigliere è nominato dall'Alto Commissario per la Sanità.

Il Presidente, i Vicepresidenti e i consiglieri durano in carica due anni.

Ove circostanze di forza maggiore impediscano la regolare convocazione del Congresso Nazionale, il Presidente, i Vicepresidenti e i consiglieri durano in carica sino alla data di convocazione del Congresso nazionale.

ART. 8.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre e straordinariamente per iniziativa del Presidente, del Collegio sindacale oppure di almeno cinque consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato nel mese di novembre per la compilazione del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario seguente e per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide ove vi partecipino almeno quindici componenti di esso.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipano i membri del Collegio sindacale.

Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei suoi membri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

ART. 9.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'E. N. A. L.

Spetta al Presidente:

a) vigilare all'osservanza delle disposizioni che regolano l'ordinamento istituzionale dell'E. N. A. L. e delle deliberazioni del Congresso nazionale dell'E. N. A. L.;

b) provvedere per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

c) soprintendere all'opera degli impiegati dell'E. N. A. L. e disporre i provvedimenti disciplinari;

d) stare in giudizio come attore e come convenuto, stipulare contratti, transigere e compromettere per arbitri conformemente alle autorizzazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) disporre ed attuare il provvedimento imposto da urgente necessità per il regolare funzionamento degli uffici e l'utile espletamento dei servizi dell'E. N. A. L.

I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono ove sia assente od impedito.

Ai Vicepresidenti sono attribuibili incarichi determinati dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

ART. 10.

È costituito presso l'E. N. A. L. un collegio di sindaci aventi le attribuzioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile, per quanto applicabili, e composto di tre sindaci effettivi e tre supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono eletti dal Congresso Nazionale dell'E. N. A. L., un sindaco effettivo ad uno supplente, sono nominati dal Ministro del lavoro, un sindaco effettivo ad uno supplente sono nominati dal Ministro del tesoro.

ART. 11.

Il Consiglio provinciale è composto di consiglieri eletti dal Congresso provinciale dell'E. N. A. L., conformemente al principio della rappresentanza proporzionale.

Il Presidente del Consiglio provinciale è eletto dai membri di questo a maggioranza di voti.

Il Presidente ed i consiglieri provinciali durano in carica due anni.

Ove circostanze di forza maggiore impediscano la regolare convocazione del Con-

gresso provinciale, il Presidente ed i consiglieri provinciali durano in carica sino alla data di convocazione del Congresso provinciale.

ART. 12.

I C. R. A. L. costituiscono associazioni apolitiche di lavoratori intese a realizzare nel modo più conveniente per i propri soci iniziative culturali, educative, artistiche, sportive, turistiche, ricreative e di assistenza post-lavorativa in genere.

I C. R. A. L. concorrono inoltre a realizzare le iniziative promosse dall'E. N. A. L.

I C. R. A. L. godono di piena autonomia amministrativa e dipendono dall'E. N. A. L. e dagli uffici di questo esclusivamente per il coordinamento della loro attività nell'ambito delle peculiari finalità dell'E. N. A. L.

I C. R. A. L.; regolarmente associati all'E. N. A. L., godono di tutte le esenzioni e delle facilitazioni di ogni genere concesse all'E. N. A. L.

Il godimento e la disposizione dei beni mobili ed immobili costituenti il patrimonio dei C. R. A. L. associati all'E. N. A. L., spettano esclusivamente ai C. R. A. L. senza ingerenza alcuna da parte dell'E. N. A. L.

ART. 13.

Il Congresso nazionale dell'E. N. A. L. determina le direttive generali dell'azione di questo.

Il Congresso nazionale è composto di delegati eletti dai congressi provinciali dell'E. N. A. L. conformemente al principio della rappresentanza proporzionale.

I congressi provinciali dell'E. N. A. L. sono composti di delegati eletti direttamente e proporzionalmente dai lavoratori iscritti ai C. R. A. L. regolarmente associati all'E. N. A. L.

Il Congresso nazionale dell'E. N. A. L. si riunisce ogni due anni.

ART. 14.

L'E. N. A. L. è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro.

Il bilancio di previsione dell'entrate e delle spese dell'E. N. A. L. è presentato al Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

ART. 15.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Nulla è innovato per quanto concerne le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

ART. 16.

Il primo Congresso nazionale dell'E. N. A. L. è convocato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I delegati ai Congressi provinciali dell'E. N. A. L. sono eletti dai lavoratori iscritti ai C. R. A. L. alla data di entrata in vigore della presente legge.